



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA

ISTITUITO AI SENSI DELLA L. 328/200

REGOLAMENTO COMUNALE

Proposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 74 del 19-05-2014

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 17-07-2014

Pubblicato all'albo in data 17-09-2014.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Vista la LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.328/2000, della quale si riportano :

art.6 comma c): i comuni sono titolari delle funzioni amministrative: autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

art. 8 comma 3 punto f) : Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

art. 9 comma 1 punto c) : Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti: fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni; l'A.C. intende dotarsi di adeguati strumenti operativi quali: l'istituzione dell'ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA e del REGOLAMENTO per l'iscrizione ad esso.



ART. 1 FINALITA' E DESTINATARI

L'art. 27 della Legge 09/05/1986 n. 22 fa obbligo ai Comuni di istituire apposito albo cui sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini di lucro, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti bisognevoli di tutela.

L'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune della vigilanza igienico-sanitaria da esercitarsi tramite l'unità sanitaria locale territorialmente competente, sia sugli ambienti adibiti all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo impiegato.

ART. 2 PRESENTAZIONE ISTANZA ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo Enti Privati di assistenza avviene durante tutto l'arco dell'anno e prima dell'apertura delle strutture, a seguito di apposita istanza da parte dell'interessato, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o, per le ditte individuali, dal titolare con firma autenticata nella quale dovrà essere specificata la tipologia dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione che deve essere singola per tipologia, nonché la categoria di soggetti cui la stessa viene rivolta.

2) Alla presentazione di ogni istanza viene rilasciata ricevuta e contestualmente viene data notizia dell'avvio del procedimento e indicato il nome del responsabile.

Nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta, la predetta comunicazione verrà inviata entro giorni cinque dal ricevimento dell'istanza.

3) Il responsabile di P.O. o dipendente da lui delegato che esamina le istanze in ordine cronologico e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista.

4) La domanda dovrà essere compilata in conformità allo schema e corredata dalla documentazione di cui all'allegata "A". Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento ne dà entro giorni tre comunicazione al richiedente che dovrà integrare la documentazione entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni quindici a seguito di comprovati motivi.

5) Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, in assenza di validi motivi, il responsabile del procedimento non procederà all'iscrizione della struttura e ne darà comunicazione alla Questura.

- 6) Ultimata la fase dell'istruttoria, della durata di gg. 60, a decorrere dalla presentazione dell'istanza completa, il Responsabile del procedimento entro gg. 5 invia tutte le richieste istruite alle A.S.P. territorialmente competente per il parere igienico-sanitario.
- 7) Acquisito il parere igienico-sanitario, entro gg. 5 iscriverne si provvederà ad iscrivere all'Albo, l'Ente interessato dandone comunicazione

ART. 3 CENSIMENTO STRUTTURE

E' demandato al Comando dei VV. UU., di concerto con il Servizio Igiene e Sanità e gli Uffici di quartiere, il compito di procedere al periodico censimento di tutte le Strutture a carattere assistenziale ricadenti nell'ambito del territorio comunale, al fine dell'iscrizione all'Albo e al conseguente controllo sul le stesse.

Il primo censimento dovrà essere eseguito entro e non oltre novanta giorni dall'atto di approvazione del presente regolamento.

ART. 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE STRUTTURE ESISTENTI

- 1) Le strutture che alla data di approvazione del presente Regolamento già svolgono attività assistenziale devono, entro giorni novanta dalla pubblicazione dell'avviso contenente le modalità di iscrizione all'Albo, presentare l'istanza di cui all'art.2 corredata dalla documentazione richiesta, pena la cessazione dell'attività a seguito di ordinanza sindacale.
- 2) Dalla data di ricevimento dell'istanza di cui ai comma i si applicheranno le disposizioni previste per le nuove attività.
- 3) Del provvedimento di chiusura della struttura verrà data comunicazione all'Autorità di P..S. entro giorni cinque dalla cancellazione dell'Albo.

ART. 5 RICORSI

I provvedimenti di diniego devono indicare le ragioni che lo hanno determinato, l'Autorità cui è possibile ricorrere e i termini.

ART. 6 CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo Comunale Enti Privati di Assistenza potrà avvenire:

- 1 - su formale richiesta dell'interessato.
 - 2 - d'ufficio ove, a seguito di visite ispettive periodiche della A.S.P. competente venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa.
- La cancellazione farà seguito l'emanazione del provvedimento di chiusura.



Dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'inizio di ogni anno all'Assessorato Regionali Enti Locali ai sensi dell'Art. 37 L.R. 23/86 e alla questura affinché possano essere attivati gli adempimenti di competenza.

Analoga informativa verrà comunicata all'Autorità di P.S. per quelle strutture private che dovessero omettere di richiedere l'iscrizione all'Albo (Rif. art. 3 e 4).

ART. 7 PERSONALE STRUTTURE ASSISTENZIALI

Trattandosi di attività di natura socio-assistenziale avente ripercussioni sullo stato di benessere di un'utenza bisognosa di assistenza, per quanto riguarda il numero e la competenza professionale degli operatori utilizzati dagli enti privati, in assenza di adeguata normativa delle competenti Autorità regionali, si fa riferimento al D.P.R.S. 29/6/1988 e successive modificazioni.

ART. 8 VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SUL PERSONALE

La vigilanza igienico-sanitaria sul personale degli Enti privati di Assistenza avrà carattere preventivo all'iscrizione all'Albo Comunale e periodico. Qualora venissero meno i requisiti richiesti di cui all'Art. 7 si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 6 comma 2. Di tale vigilanza sarà incaricata l'U.S.L. competente per territorio che relazionerà all'Autorità Comunale competente.

ART. 9 NORME FINALI E TRANSITORIE

Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.

RESPONSABILE SETTORE SOCIO-CULTURALE
Dott.ssa Maria Cristina Cafà

